



D.D. n. 70 / 2017

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede - tra l’altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2015, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, a valere, per il settore pubblico, dal mese di gennaio 2014 e a valere per il settore privato dai mesi di gennaio, maggio, luglio e ottobre 2014, nonché gennaio e febbraio 2015;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il costo del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, per il settore privato, a valere dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019;

ESAMINATO a tal fine il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, stipulato in data 6 dicembre 2016 tra FISE; FISE-ASSOAMBIENTE e FP-CGIL; FIT-CISL; UILTRASPORTI e FIADEL;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del citato contratto collettivo nazionale, al fine di acquisire informazioni in ordine agli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto collettivo nazionale non sono stati stipulati accordi territoriali;

DECRETA

Art. 1

1. Il costo medio orario dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali è aggiornato, per il settore privato, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro avente come parte datoriale ASSOMBIENTE - Sezione Rifiuti Urbani a valere dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.
2. Il costo del lavoro è determinato, a livello nazionale, per operai e impiegati del settore privato, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:
 - a) ad eventuali benefici di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) ad oneri derivanti dall'applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (buoni pasto, mensa, premi, indennità, ecc.);
 - c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure finalizzate all'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 1 agosto 2017

Romolo de Camillis